



Articolo 27

Equipaggiamenti personali di protezione

- ¹ Se non è possibile escludere del tutto o parzialmente danni alla salute mediante provvedimenti tecnici od organizzativi, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori equipaggiamenti personali di protezione ragionevoli ed efficaci. Inoltre, deve provvedere affinché tali dispositivi siano sempre in perfetto stato e pronti all'uso.
- ² Un equipaggiamento personale di protezione è destinato per principio unicamente ad uso personale. Se le circostanze esigono che un equipaggiamento personale di protezione sia utilizzato da più persone, il datore di lavoro deve adottare i debiti provvedimenti affinché non ne risultino problemi di salute e di tutela della salute per i diversi utilizzatori.
- ³ Se è necessaria l'utilizzazione simultanea di diversi tipi di equipaggiamento personale, il datore di lavoro deve provvedere che essi siano compatibili e che la loro efficacia non venga pregiudicata.

La salute dei collaboratori deve essere tutelata innanzitutto tramite misure tecniche indipendenti dal singolo e, secondariamente, tramite misure organizzative. Solamente quando queste misure non sono sufficienti o non sono attuabili va fatto ricorso agli equipaggiamenti personali di protezione (detti anche dispositivi di protezione individuale, DPI), per esempio quando determinati lavori che presentano un rischio per la salute vengono svolti solo saltuariamente. Il datore di lavoro non deve aggirare le misure tecniche attuabili per prevenire un pericolo prescrivendo l'utilizzo di equipaggiamenti individuali.

Il datore di lavoro deve garantire la sicurezza anche del personale ausiliario e dei collaboratori durante il periodo di prova. Anche a queste categorie di lavoratori vanno messi a disposizione i DPI sin dall'inizio dell'attività (l'[art. 9 OLL 3](#) e il commento a tale articolo disciplinano l'uso dei DPI per il personale a prestito delle agenzie private di collocamento per il lavoro temporaneo).

Per motivi legati ai rischi attuariali, l'[articolo 5 OPI](#) definisce, per ogni DPI, le prescrizioni relative alla protezione contro gli infortuni e le malattie professionali. La [Guida CFSL alla sicurezza sul lavoro](#)

[ro](#) illustra le misure necessarie affinché tali prescrizioni risultino soddisfatte.

L'equipaggiamento per la tutela della salute deve proteggere da molteplici rischi: il caldo o il freddo fastidiosi, l'umidità, il vento e le correnti d'aria, le polveri, gli allergeni, la fuliggine, le sostanze irritanti liquide o gassose, i microorganismi, la luce molto forte o i raggi ultravioletti, il rumore molesto, il sovraccarico della schiena, delle mani, delle braccia e delle gambe, ecc.

Queste protezioni possono essere di natura molto diversa: maschere, tute, guanti, creme protettive, occhiali di protezione, stivali, ecc. Per i lavori che prevedono per esempio l'uso di sostanze irritanti o nauseabonde, fanno parte dei mezzi di protezione anche la biancheria monouso, i calzini e i copricapi.

Tra i DPI sono compresi gli indumenti di lavoro necessari per il tipo di attività da svolgere (incluse le mantelline impermeabili per lavori all'aperto). Gli abiti da lavoro devono essere adeguati ai pericoli e non devono causare rischi supplementari. Gli indumenti adeguati alla stagione e al clima (p. es. un maglione d'inverno) non sono considerati DPI.



Capoverso 1

Poiché il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per proteggere la salute dei collaboratori, i DPI devono essere gratuiti.

I DPI devono essere adeguati ai pericoli connessi con l'attività e, quando necessario, essere disponibili sul posto per poter essere sempre usati in modo conforme allo scopo.

I DPI devono soddisfare i requisiti di base relativi alla sicurezza e alla protezione della salute previsti dalla legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.11 [↗](#)) e dall'ordinanza sui DPI (ODPI, RS 930.115 [↗](#)). L'ODPI recepisce nella legislazione svizzera il regolamento (UE) 2016/425 sui DPI. Questi ultimi si suddividono in tre categorie: nella categoria I rientrano i DPI contro i rischi minimi (lista esaustiva), nella categoria III i DPI contro i rischi con conseguenze molto gravi quali la morte o danni alla salute irreversibili (lista esaustiva), mentre nella categoria II sono raggruppati i dispositivi che non rientrano nelle altre due categorie (Allegato I regolamento (UE) 2016/425 sui DPI). Si consiglia al datore di lavoro di conservare la dichiarazione di conformità dei singoli DPI.

È indispensabile che gli esperti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute e i lavoratori interessati (o i loro rappresentanti) siano coinvolti nella scelta e nella valutazione degli equipaggiamenti personali di protezione.

Oltre alla scelta dei DPI è anche importante valutare il tempo di esposizione alle sostanze pericolose, in particolare per quanto riguarda le maschere a filtro. Occorre informare i collaboratori sul corretto utilizzo di questi DPI (durata, livello, manutenzione, data di scadenza [= del deposito in magazzino] ecc.) e sulla sostituzione dei dispositivi.

I lavoratori sono tenuti a utilizzare i DPI secondo le istruzioni per l'uso e le direttive aziendali (art. 10

cpv. 1 OLL 3 [↗](#)). Dal canto suo, il datore di lavoro deve verificare e ordinare che gli equipaggiamenti vengano usati in modo conforme (art. 3 cpv. 1 OLL 3 [↗](#)).

Il datore di lavoro deve istruire i collaboratori sull'uso corretto dei DPI e deve vigilare affinché i DPI siano adeguati e il loro uso non venga pregiudicato dal fastidio che potrebbero procurare o da altri ostacoli. Per esempio, in caso di problemi alla vista gli occhiali di protezione dovranno avere la giusta correzione, mentre in caso di deformazione del piede le scarpe antinfortunistica dovranno essere ortopediche.

I DPI non devono causare problemi di salute (come potrebbero farlo per esempio le maschere di neoprene al posto di quelle in gomma naturale o i guanti in nitrile anziché in lattice).

Sono ritenuti adeguati i DPI che, stando all'esperienza, si sono rivelati adatti allo scopo e necessari per determinate attività. L'adeguatezza non dipende dalla volontà del singolo. Chi non può usare correttamente un DPI, per esempio per motivi di salute, risulta inadeguato a svolgere l'attività in questione.

Lo stato dell'equipaggiamento va controllato regolarmente e occorre sostituire un dispositivo non appena la funzione protettiva non è più garantita (tute o guanti perforati o non più impermeabili, maschere con la guarnizione rotta o deteriorata). In particolare, devono sempre essere rifornite le scorte di DPI usa e getta (p. es. guanti, mascherine, ecc.).

Capoverso 2

Per motivi igienici, la preferenza va data ai DPI usa e getta. In caso di uso plurimo, i DPI devono essere assegnati in modo chiaro ad ogni collaboratore. I DPI riutilizzabili devono essere facili da pulire.

Indicazioni relative all'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 2: Esigenze particolari relative alla tutela della salute
Sezione 6: Equipaggiamenti personali di protezione e abiti di lavoro
Art. 27 Equipaggiamenti personali di protezione

**Art. 27**

Alcuni DPI, molto costosi, sono impiegati raramente; per questo vengono usati da diversi collaboratori. Dopo l'uso, in vista dell'uso da parte di un'altra persona, i DPI devono essere puliti e disinfettati con cura.

I collaboratori devono essere istruiti per quanto riguarda la manutenzione dei DPI (durata dell'efficacia, ecc.), in modo da mantenere tali dispositivi sempre puliti e sicuri. Vanno messi a disposizione del collaboratore le istruzioni, il materiale e i pezzi di ricambio per la pulizia e la manutenzione. Queste operazioni devono avvenire durante l'orario di lavoro.

Capoverso 3

Se una persona deve indossare contemporaneamente diversi DPI (p. es. occhiali di protezione, maschera e cuffie antirumore), questi dispositivi devono essere compatibili fra loro in modo da proteggere la persona nella maniera più efficace possibile.